

## Trascrizione documento

### Convenzione signori fratelli de Zeuli e signor Gimma<sup>1</sup>

*Eodem die secundo mensis octobris decimę quintę indictionis, 1782, Bari.*

In publico testimonio personalmente costituiti l'illustrissimo signor don Emmanuele Zeuli, nobile extra sedile della città di Napoli, domiciliante in questa di Bari, agente ed interveniente alle cose infrascritte, tanto per se stesso quanto in nome e parte degl'altri suoi illustrissimi signori fratelli germani e per li di lui eredi e successori, in solidum da una parte.

Ed il signor don Giuseppe Gimma, regio ingegnere della città di Polignano, similmente domiciliante in questa di Bari, agente ed interveniente parimente alle cose infrascritte per se, suoi eredi e successori, dall'altra parte.

Dette signore parti asseriscono in presenza nostra come detti signori fratelli de Zeuli, avendo risoluto di restaurare il palazzo di loro abitazione, sito in questa città, nella strada detta della Real chiesa di educazione, il quale è composto tanto del palazzo ch'essi signori fratelli de Zeuli comprarono dai signori Esperti e Caggiani di Barletta, quanto della casa con giardinetto che comprarono dai signori Traversa di Bitonto, giusta li disegni formati da esso signor Gimma ed altri disegni da farsi dal medesimo, nel qual palazzo occorreranno ancora non meno nuove fabbriche, che nuove grade, abbattimenti e diroccazioni di muri ed altro; e similmente, dovendo fare li affati signori fratelli de Zeuli varii accomodi nella casa palazzata loro contigua, che con giardino e casuppola comprarono dai signori Giorgio di Tolve, consistendo tanto in nuove fabbriche, già incominciate, quanto in

---

<sup>1</sup> Cfr. A.S.Ba, *Atti notarili di Bari, Notaio Pietro Alfonso de Rella Ramirez di Bari*, prot. a. 1782, cc.152r – 155v.

prolungazione della strada, ed altro; con dovere similmente fare detti signori fratelli de Zeuli un casino, con giardino e giardinetto, già incominciati a murare nel loro giardino con terre sciolte che comprarono dai signori Petroni e Troilo di questa città; hanno stabilito essi signori fratelli de Zeuli di prevalersi di esso signor Gimma, come ingegnere, che dovrà regolare e dirigere tutte dette opere, fino che le medesime, tanto nell'interno quanto nell'esterno saranno adempite di tutto punto ed a disposizione e sodisfazione di detti signori fratelli de Zeuli.

Con essere perciò esso signor ingegnere Gimma tenuto di fare preventivamente, secondo occorrerà, a disposizione di detti signori fratelli de Zeuli, il disegno particolare di ciasched'una opera, tanto di fabbriche quanto di legnami, ornature, soffitti, tele, pavimenti, facciate esteriori ed interiori, astrichi ed ogn' altro affinché dette opere tutte riescano pulite ed esattamente eseguite, con dover tenere sì gl'appaldatori e mastri di legname, pitture ed altro, che li mastri dei lavori di pietre vive e gl'appaldatori di dette fabbriche nel loro dovere, esattezza di esecuzione da essi dovute, giusta l'istrumento e cautele che con essi saranno stipulate, e con fare, disfare e smantellare da detti mastri appaldatori ed altri mastri e far loro fare da nuovo tutto ciò che si trovasse non eseguito a tenore dell'arte, e giusta li patti di convenzione ed i disegni particolarmente loro consegnati; del che s'intend'anche ne' casi di frodi nelle fabbriche e con prendere in fine di ciascun'opera e siccome occorrerà esattamente le misure in forma, quali regolamenti e direzioni, ut supra.

Dovrà prestare esso signor ingegnere Gimma nel principio, mezzo e fine di dette opere ed occorrendo che il medesimo signor Gimma si dovrà appartare

da questa città per altre sue opere, tanto per la provincia, quanto in Napoli rest' accordato all'istesso non già in quelle situazioni e regolamenti ne' quali è necessario indispensabilmente la sua direzione, che debba il medesimo lasciare incombenzata altra persona, che faccia le sue veci, senza escludere però qualched'uno delli appaltatori suddetti, che venisse da lui stimato atto per detto ufficio, e qualora lo trovassero detti signori fratelli de Zeuli confacente ed attento per quella sostituzione. Con essersi stabilito per detti disegni, direzioni, regolamenti, misure di dette opere ed ogn'altro di sopra espresso da eseguirsi così da esso signor ingegnere Gimma che dalla persona da lui sostituenda, che farà le di lui veci in ciasch'una fiata di sua assenza da questa città, di darsi al predetto signor Gimma l'onorario in tutto di docati duecentotrentasei, dopo però che dette opere saranno intieramente perfezionate e finite, tanto nelle prospettive e loro esterno, quanto nell'interno, secondo le determinazioni, disposizioni a piacere di essi signori fratelli de Zeuli, ed anticipata discussione per l'esecuzione con esso signor Gimma e disegni, regolamenti, direzioni, misure ed ogn'altro ut supra espresso del medesimo e suo sostituto in ciascuna fiata di sua assenza da questa città di Bari siccome di supra.

Intanto, volendo dette signore parti sopra delle cose asserite e convenzione di sopra fatte stipulare publico istrumento, quindi è ch'oggi, predetto giorno, il suddetto signor ingegnere don Giuseppe Gimma sponte *ac omni meliori* via promette e s'obliga fare tutti li sopradescritti disegni occorrendi in dette opere, assistenze, direzioni, regolamenti, misure ed ogn'altro di sopra espresso, nello stesso modo e forma di sopra descritto e sostituire nella sua assenza altra persona idonea e capace del tutto, non escluso però uno delli

sopraddetti appaldatai, purchè sarà trovata capace ed idonea da detti signori fratelli de Zeuli, in tempo di detta sua assenza da questa città di Bari; che si dovrà intendere però, non già in quelle situazione e regolamenti ne' quali sarà necessaria indispensabilmente la sua assistenza e direzione, come sopra spiegato, perché così, in pace, senz'eccezione e con il patto esecutivo in ampla et valida forma.

All'incontro il suddetto signor don Emmanuele Zeuli, tanto in suo nome, quanto in nome e parte degl'altri suoi signori fratelli germani, sponte *ac omni meliori modo*, promette e s'obliga per detti disegni, che occoreranno per dette opere che si faranno, *ut supra*, dal detto signor ingegnere Gimma, una con tutte le direzioni, regolamenti, misure e per ogn'altro, che si dovrà dal medesimo fare in dette opere nella maniera e forma di sopra descritto, e con dette condizioni ed anche per la persona da lui sostituenda, che farà le sue veci in ciascuna fiata di sua assenza da questa città, purchè si troverà capace ed idonea del tutto per dette direzioni d'opere, come sopra spiegato dopo che dette opere saranno intieramente perfezionate e compite, tanto nelle prospettive e loro esterno, quanto nell'interno, secondo le suddette determinazioni, dare e pagare al predetto signor ingegnere Gimma, per detto suo onorario e fatiche, incluse quelle di detta persona da lui destinanda nella di lui assenza, *ut supra*, la somma di docati duecentotrentasei contanti perché così, in pace, senz'eccezione e con detto patto esecutivo in ampla e valida forma.

Promettono dette signore parti quanto si contiene nel presente istrumento rispettivamente aver sempre per rato e fermo e non controvenire per qualsivogliano cause, e per la reale osservanza delle cose predette obligano se

stesse e respectivi loro eredi, successori, e beni tutti respectivi e detto signor Emmanuele obliga ancora li beni tutti *insolidum* delli predetti suoi signori fratelli germani, con le clausole del costituito e precario e patto de capendo e così ne rinunciano e giurano in forma.

*Coram regio iudice ad contractus magnifico Iosepho Radicchio, testibus magnificis Iohanne Gimma, Luca Nicolao Fragassi et Dominico Longo Barensibus ad hoc, me qui supra Petro Alphontio de Rella Ramires Barensi.*